

Osservatorio sulla Giustizia Penale n. 1/2026

Criminal Justice Observatory n. 1/2026

Fenice Valentina Valenti – Antonio Faberi – Paolo Pepe – Alessandra Dati¹

Abstract [ITA]: il presente numero contiene, oltre a una nota a sentenza, il massimario delle più rilevanti sentenze pronunciate dalle giurisdizioni superiori nonché la rassegna delle novità legislative nell'ambito della giustizia penale relative al primo trimestre dell'anno 2026.

Abstract [ENG]: *this issue contains the comment on two sentences, a summary of the most relevant judgments handed down by the higher courts as well as new legislation in the field of criminal justice for the first quarter of 2026.*

Parole chiave: procedura penale – giurisprudenza – novità normative

Keywords: *criminal trial – jurisprudence – legislative innovations*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. – 3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE. – 4. Le pronunzie della Corte costituzionale. – 5. Il repertorio della giurisprudenza di legittimità. – 6. Le novità legislative. – 7. L'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa. Nota a Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2026 (ud. 30 ottobre 2025), n. 5166.

1. Premesse.

Nel primo trimestre del 2026, come oramai di consueto, alla produzione giurisprudenziale si accompagna un'intensa decretazione emergenziale che incide, inevitabilmente, anche sulla disciplina processuale.

Ebbene, a livello sovranazionale, il presente numero raccoglie le sentenze più rilevanti della CGUE e della CEDU. Sul piano interno, sono state selezionate le pronunce di maggiore interesse della giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi, particolarmente ricche nel trimestre in esame.

In materia di novità legislative, l'Osservatorio illustra le disposizioni introdotte, sul fronte processuale e penitenziario, dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*».

Infine, il numero include una nota alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5166/2025, relativa all'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa.

2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

1) Corte EDU, Sez. I, 15 gennaio 2026, Magherini e altri c. Italia

¹ In questo numero, l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato curato da Valentina Valenti; la giurisprudenza di legittimità è stata affidata a Antonio Faberi; la sezione dedicata alla giurisprudenza costituzionale e l'aggiornamento normativo è stato curato da Paolo Pepe. La nota a Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2026 (ud. 30 ottobre 2025), n. 5166 è a firma di Alessandra Dati.

Art. 2 (sostanziale) – uso della forza – intervento di polizia – immobilizzazione e mantenimento in posizione prona per circa venti minuti – carenza del requisito di assoluta necessità della contenzione in posizione prona – obblighi positivi – le linee guida – mancata formazione degli agenti delle forze dell’ordine – violazione – sussistenza.

Art. 2 (procedurale) – indagini inefficaci – inosservanza del requisito di indipendenza – violazione – sussistenza.

Viola l’art. 2 CEDU, sotto il profilo sostanziale, la condotta che abbia provocato la morte di un individuo, avvenuta dopo che questi sia stato immobilizzato e mantenuto in posizione prona per un periodo prolungato (circa venti minuti) durante un intervento di polizia, qualora non sia dimostrata l’assoluta necessità del protrarsi della contenzione in tale posizione oltre il tempo strettamente indispensabile. La posizione prona prolungata, specie in presenza di condizioni di grave agitazione psicofisica o intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, comporta una riduzione della dinamica respiratoria con rischio di asfissia posturale ed esito potenzialmente letale. Anche quando l’immobilizzazione iniziale risulti giustificata dalla necessità di garantire la sicurezza dell’interessato e della collettività, il mantenimento in posizione prona deve cessare non appena vengano meno le ragioni che lo hanno reso necessario, dovendosi privilegiare posizioni che facilitino la respirazione.

Integra, altresì, la violazione dell’art. 2 CEDU, sotto il profilo degli obblighi positivi, l’assenza di formazione e/o l’inadeguatezza delle linee guida operative destinate alle forze dell’ordine in materia di tecniche di immobilizzazione e contenzione fisica. Lo Stato ha l’obbligo di adottare un quadro normativo e regolamentare che fornisca istruzioni chiare, precise e basate sulle conoscenze scientifiche disponibili, circa le modalità di collocazione degli individui in posizione prona, i rischi connessi a tale tecnica, la durata massima ammissibile della contenzione e le misure da adottare per ridurre al minimo i pericoli per la salute e la vita della persona interessata nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e gradualità dell’uso della forza.

Costituisce violazione dell’articolo 2 CEDU, sotto il profilo procedurale, l’inefficacia delle indagini penali condotte a seguito della morte di un individuo durante un intervento di polizia, quando le stesse non rispettino il requisito di indipendenza. In particolare, viola l’obbligo *de quo* la circostanza che i primi atti istruttori, quali la raccolta di dichiarazioni testimoniali e i primi accertamenti siano stati compiuti da operatori appartenenti allo stesso corpo di appartenenza degli agenti coinvolti nell’intervento letale.

2) Corte EDU, Sez. III, 3 febbraio 2026, Navalnyy c. Russia

Art. 5 § 1 – pena sospesa – detenzione illegale del ricorrente – privazione della libertà fondata sull’applicazione analogica delle disposizioni di legge – certezza del diritto – violazione.

Art. 2 (sostanziale) – obblighi positivi – vita – rischio reale e immediato per la vita del ricorrente – mancata valutazione del rischio – violazione.

Art. 3 (sostanziale) – trattamento inumano e degradante – art. 34 – ostacolo all’esercizio del diritto di ricorso – inosservanza della misura cautelare ai sensi della Regola 39 di rilascio immediato del ricorrente. – violazione.

In tema di privazione della libertà, l’interpretazione estensiva o innovativa della legge, ove priva di fondamento testuale, compromette la certezza del diritto e rende la detenzione illegittima per violazione dell’art. 5 § 1, CEDU.

L’obbligo di protezione della vita ex art. 2 CEDU impone alle autorità nazionali, ove sussista un rischio reale e immediato, di valutare concretamente la fonte e il grado del rischio nonché le misure

preventive percorribili, inclusa la comparazione tra il livello di pericolo all'interno e all'esterno del carcere. La reazione meramente sommaria delle istanze giudiziarie, priva di qualsiasi effettiva valutazione o adozione di misure preventive, viola la Convenzione.

Costituisce trattamento inumano e degradante, in violazione dell'art. 3 CEDU, la combinazione di plurime forme di maltrattamento – ivi incluse la privazione arbitraria del sonno prolungata e atti umilianti privi di base legale – inflitta a un detenuto che versi in una situazione di vulnerabilità, quando tali condotte, nel loro insieme, esprimono un atteggiamento di disprezzo tale da spezzare la resistenza morale e fisica della persona.

3) Corte EDU, Sez. III, 3 febbraio 2026, O.H. e altri c. Serbia

Art. 3 (sostanziale) – trattamento degradante per l'esposizione dei ricorrenti a condizioni inadeguate – violazione – Art. 3 (procedurale) – espulsione – Mancato esame da parte dello Stato convenuto – procedura di asilo –

Art. 5 § 1 – Detenzione illegale e arbitraria dalla interruzione dei procedimenti per contravvenzione contro i ricorrenti fino alla loro espulsione dalla Serbia – Detenzione priva di base nel diritto interno – Informazione in lingua compresa – mancata assistenza legale.

Viola l'art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale, il mancato adempimento dell'obbligo dello Stato convenuto di accertare, prima dell'espulsione dello straniero, l'esistenza di un rischio di trattamento inumano o degradante nel paese di destinazione, nonché la disponibilità di una procedura di asilo adeguata nello Stato destinatario.

L'assenza di assistenza legale ai detenuti costituisce violazione dell'art. 5 § 4 CEDU quando tale omissione privi effettivamente il ricorrente della concreta possibilità di contestare la legittimità della propria detenzione dinanzi a un'autorità giurisdizionale competente. Il diritto di ottenere decisione tempestiva sulla liceità del trattenimento non si esaurisce nella mera esistenza formale di un rimedio giurisdizionale, ma impone allo Stato di assicurare le garanzie procedurali minime indispensabili al suo esercizio effettivo, inclusa l'assistenza legale.

4) Corte EDU, Sez. V, 19 marzo 2026, B.G. c. Francia

Art. 6, § 1 – ricorrente presunta vittima di violenza sessuale – manca audizione e tutela – erronea comprensione della nozione di consenso come definita dalla giurisprudenza della Corte – archiviazione della denuncia – richiamo alla legge da parte del PM – mancato rispetto delle garanzie del giusto processo – violazione – sussistenza.

Viola l'art. 6 § 1 la procedura di “*rappel à la loi*” adottata dal pubblico ministero nei confronti dell'autore di una denuncia calunniosa quando tale misura, pur configurandosi come alternativa all'esercizio dell'azione penale, costituisce in realtà un rimprovero ufficiale per aver commesso un'infrazione penale e comporta conseguenze pregiudizievoli per l'interessato, senza che questi abbia potuto beneficiare delle garanzie del giusto processo.

Viola, altresì, l'articolo 6 § 1 CEDU la procedura nella quale il pubblico ministero, in presenza di due versioni inconciliabili dei fatti relativi al consenso di un atto sessuale, ritenga che la denunciante abbia mentito senza fornire adeguata motivazione, in particolare senza spiegare le ragioni per cui le dichiarazioni di quest'ultima siano prive di credibilità. Integra, altresì, violazione la circostanza che la persona interessata, pur non riconoscendo l'infrazione contestata, venga privata delle garanzie connesse al giudizio di merito sull'infrazione stessa e non possa contestare in contraddittorio, dinanzi a un tribunale che offra tutte le garanzie del giusto processo, la falsità dei fatti denunciati e la propria

qualificazione come autore di denuncia calunniosa.

3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE.

1) Corte di Giustizia, sezione Quinta, 15 gennaio 2026, causa C-641/2023

Rinvio pregiudiziale – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – decisione quadro 2002/584/GAI – mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale – articolo 9, paragrafo 1, lettera d) – motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena fondato sull’assenza di doppia incriminabilità – articolo 25 – esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo.

Gli articoli 9, par. 1, lettera d) e 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’obbligo o la facoltà – per l’autorità competente di uno Stato membro – di far valere tale articolo 9, paragrafo 1, lettera d) al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per il fatto che non costituirebbe reato secondo il diritto del primo Stato membro se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di tale Stato membro ha precedentemente deciso di eseguire il mandato d’arresto europeo che ha dato luogo a tale sentenza e a tale condanna, da un lato, rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’articolo 4, punto 1 e, dall’altro lato, subordinando la consegna della persona interessata alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

2) Corte di Giustizia, Sezione Quarta, 12 febbraio 2026, causa C-712/25

Rinvio pregiudiziale – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’Arresto Europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale – esecuzione – articolo 4, punto 7, lettera a) – motivi di non esecuzione facoltativa – reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello stato membro di esecuzione – rischio di impunità.

L’articolo 4, punto 7, lettera a), decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, deve essere interpretato nel senso contrasta con la giurisprudenza di uno Stato membro secondo cui la commissione del reato – anche solo parziale – nel territorio dello Stato membro di esecuzione costituisce di per sé motivo sufficiente per il rifiuto dell’esecuzione del mandato emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

4. Le pronunzie della Corte costituzionale.

1) Corte cost., 16 gennaio 2026, (ud. 19 novembre 2025), n. 2

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – presunzione di innocenza – estinzione del reato per prescrizione – effetti civili – separazione tra responsabilità penale e civile – tutela dei diritti della parte civile – non fondatezza delle questioni.

Non viola la presunzione di innocenza la disciplina dell’art. 578, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede che, quando il reato sia estinto per prescrizione e vi sia stata una condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni in favore della parte civile, il giudice penale di appello o di cassazione, nel

dichiarare estinto il reato, decida sull'impugnazione ai soli effetti civili senza rinviare al giudice civile di pari grado. Tale disciplina non comporta un giudizio di responsabilità penale né una valutazione della colpevolezza, mantenendo il rispetto del principio di presunzione di innocenza e delle garanzie processuali.

2) Corte cost., 29 gennaio 2026, (ud. 1 dicembre 2025), n. 10

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – legge penale – poteri del giudice – valutazione in concreto il pericolo arrecato dalla condotta al bene giuridico tutelato – tecnica ermeneutica applicata dalla Corte costituzionale – subordinazione della rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori.

In materia penale, il principio di legalità, letto in combinazione con l'esigenza di salvaguardare la libertà individuale e la separazione dei poteri, non esclude che al giudice sia attribuito il compito di valutare in concreto l'offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato. È pertanto costituzionalmente legittima un'interpretazione che subordini la rilevanza penale del fatto al riscontro di requisiti ulteriori, desunti in via ermeneutica, purché ciò avvenga entro i limiti della funzione interpretativa e senza indebite integrazioni della fattispecie incriminatrice.

3) Corte cost., ord. 29 gennaio 2026, (ud. 17 novembre 2025), n. 11

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – misure cautelari personali – poteri del giudice limiti all'applicazione di misure più gravi – inammissibilità delle questioni.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale qualora difetti il requisito della rilevanza, che richiede un'incidenza attuale e non meramente eventuale della questione nel giudizio *a quo*. Sono pertanto inammissibili le questioni relative alle disposizioni che non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, ove la loro applicazione non sia necessaria ai fini della decisione.

4) Corte cost., 30 gennaio 2026, (ud. 14 gennaio 2026), n. 12

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – spese di giustizia – spese per consulenti e ausiliari nominati dal difensore d'ufficio – caso di Giulio Regeni – possibile anticipazione erariale – lesione del diritto di difesa – illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 225, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consente al difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato assente di nominare un consulente tecnico di parte con anticipazione delle spese a carico dell'erario. Tale omissione determina una compressione non tollerabile del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., in quanto impedisce l'effettivo esercizio delle facoltà difensive nei processi celebrati in *absentia*.

5) Corte cost., 24 febbraio 2026, (ud. 12 gennaio 2026), n. 20

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – DASPO anti-rissa – riserva di giurisdizione giudiziale – misura cautelare accessoria – ambito territoriale e durata della restrizione – convalida del giudice – garanzie difensive – illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo il comma 1-*bis* dell'art. 13-*bis* del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, nella parte in cui prevede il "DASPO antirissa provinciale" esteso a tutti i pubblici esercizi della provincia con rilevanti conseguenze sulla libertà personale senza adeguata riserva di giurisdizione. La disciplina, per la sua ampiezza territoriale, la durata significativa e le pesanti sanzioni penali accessorie richiede la convalida giudiziale *ex art. 13 Cost.*

6) Corte cost., ord. 3 marzo 2026, (ud. 2 dicembre 2025), n. 22

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – misure cautelari – controllo elettronico – automatismi normativi – valutazione concreta del giudice – inammissibilità delle questioni.

Sono inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, le questioni sollevate avverso gli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis c.p.p. come modificati dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d), della l. 24 novembre 2023, n. 168, nella parte in cui impongono automatismi nell'applicazione di misure cautelari e procedure di controllo elettronico, non consentendo al giudice di effettuare una valutazione concreta delle esigenze cautelari in relazione alla gravità del fatto, alle specificità del caso e alla fattibilità tecnica delle misure.

7) Corte cost., 10 marzo 2026, (ud. 28 gennaio 2026), n. 27

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – incompatibilità – rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione – revoca sentenze irrevocabili – partecipazione al giudizio di rinvio – principi di terzietà e imparzialità – illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), c.p.p. nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice dell'esecuzione che abbia già pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca di sentenze irrevocabili di condanna per il medesimo fatto. La previsione normativa così formulata pone a rischio i principi di terzietà e imparzialità del giudice e determina un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di incompatibilità già disciplinate per le sentenze, con conseguente contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.

8) Corte cost., 17 marzo 2026, (ud. 26 gennaio 2026), n. 31

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – ordinamento penitenziario – isolamento disciplinare – finalità rieducativa della penale – inammissibilità delle questioni.

Non sono incompatibili con i principi costituzionali gli artt. 33, comma 1 lett. b) e 39, primo comma n. 5) e, in via subordinata, art. 40 o.p. a condizione che l'applicazione delle misure restrittive sia effettuata con valutazione concreta e individualizzata del comportamento del detenuto, in modo da salvaguardare la libertà personale e il diritto di difesa ed evitare automatismi che possano comprimere ingiustificatamente la sfera giuridica dell'individuo.

9) Corte cost., 23 marzo 2026 (ud. 10 febbraio 2026), n. 38

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – reati e pene - prescrizione - modifiche al regime di sospensione - esclusione, in base all'interpretazione del diritto vivente, ai fatti commessi prima del 1 gennaio 2020 - denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità in materia penale e retroattività della *lex mitior* - non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della l. 27 settembre 2021, n. 134 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della l. 9 gennaio 2019, n. 3 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 comma 2 Cost. posto che la disciplina introdotta dalla l. 27 settembre 2021 n. 134 non può ritenersi più favorevole rispetto a quella risultante dalla l. n. 103 del 2017.

La l. 27 settembre 2021 n. 134 nell'abrogare l'art. 159, secondo comma, c.p. – che, nella versione modificata nel 2019, prevedeva una “sospensione” *sine die* del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna – ha contestualmente introdotto un nuovo

art. 161-*bis* cod. pen., che dispone la cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il termine prescrizionale, con la attuale disciplina, si arresta dopo la sentenza di primo grado. Tale risultato è certamente sfavorevole, per l'imputato, rispetto a quello prefigurato dall'art. 159, secondo comma, c.p., nella versione introdotta dalla l. n. 103/2017 che stabiliva, invece, la sospensione per un solo anno e mezzo del corso della prescrizione prima nel giudizio di appello e poi in quello di cassazione. L'interpretazione delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione non contrasta con il principio della retroattività della legge penale più favorevole.

5. Il repertorio della giurisprudenza di legittimità.

1) Cass., Sez. IV, 7 gennaio 2026 (ud. 26 novembre 2025), n. 469

Rimedi straordinari – esecuzione delle sentenze della Corte EDU – art. 628-*bis* c.p.p. – confisca diretta – prescrizione – presunzione di innocenza – reintegrazione – rettifica della motivazione.

L'istanza proposta ai sensi dell'art. 628-*bis* c.p.p. per la rimozione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una violazione accertata dalla Corte EDU è ammissibile anche con riguardo alla misura di sicurezza della confisca diretta del profitto, disposta unitamente a una pronuncia di prescrizione. Tuttavia, qualora la violazione del diritto alla presunzione di innocenza (art. 6, § 2, CEDU) risieda esclusivamente nell'utilizzo di un linguaggio motivazionale che attribuisce la responsabilità penale a chi è stato proscioltto, senza investire la legittimità sostanziale dell'accertamento sulla provenienza illecita dei beni, il rimedio non comporta la revoca della confisca. Gli effetti pregiudizievoli devono essere rimossi esclusivamente mediante la rettifica della motivazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., eliminando le espressioni discriminatorie e i giudizi di colpevolezza incompatibili con lo status di proscioltto.

2) Cass., Sez. V, 12 gennaio 2026 (ud. 8 gennaio 2026), n. 1049

Ricorso straordinario per errore di fatto – legittimazione – condizione di “condannato” – trattenimento dello straniero – misura amministrativa – inammissibilità.

Il ricorso straordinario per errore di fatto *ex art.* 625-*bis* c.p.p. è uno strumento eccezionale esperibile esclusivamente dal “condannato”, all'esito di un procedimento di cognizione volto all'applicazione di una sanzione penale. Ne consegue che lo straniero non è legittimato a proporre tale gravame avverso la sentenza di legittimità che definisce il ricorso in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri, trattandosi di una misura amministrativa intrinsecamente cautelare, priva di natura punitiva e di effetti stabilizzanti assimilabili al giudicato penale. Inoltre, il contrasto con un principio di diritto affermato in un precedente di legittimità o la mancata percezione dello stesso non integrano un errore di fatto percettivo, bensì un errore di giudizio sull'interpretazione della norma, come tale estraneo all'ambito di applicazione dell'istituto.

3) Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2026 (ud. 10 luglio 2025), n. 2647

Concordato in appello – rigetto della richiesta – prosecuzione del giudizio – ricorso per cassazione – inammissibilità.

Il provvedimento con il quale la Corte d'Appello, non accogliendo il concordato sui motivi *ex art.* 599-*bis* c.p.p., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura meramente ordinatoria e non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure unitamente alla sentenza che definisce il grado. A differenza del patteggiamento, infatti, il concordato in appello non costituisce un rito speciale a connotazione premiale, ma un istituto deflattivo basato su un giudizio eventuale e anticipato sulla richiesta delle parti. Il mancato accoglimento della proposta non determina uno svantaggio

processuale immanente, poiché comporta la totale riespansione dell'effetto devolutivo dell'appello, restituendo alla parte la facoltà di ottenere una decisione piena su tutti i motivi originariamente proposti.

4) Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2026 (ud. 10 luglio 2025), n. 2648

Misure di prevenzione – confisca – revoca *ex tunc* – prova nuova – revisione penale – forza maggiore – preclusione.

La revoca della confisca di prevenzione definitiva per insussistenza originaria dei presupposti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. n. 1423/1956, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore. La nozione di "prova nuova" rilevante ai fini della caducazione *ex tunc* della misura patrimoniale è più ristretta di quella elaborata per la revisione del giudicato penale ex art. 630 c.p.p., attesa la natura non penale ma ripristinatoria della confisca e il diverso rango assiologico del bene tutelato (proprietà rispetto alla libertà personale), che giustifica una maggiore stabilità del giudicato di prevenzione.

5) Cass., Sez. II, 23 gennaio 2026 (ud. 12 novembre 2025), n. 2714

Improcedibilità – giudizio di rinvio – annullamento parziale – giudicato progressivo – reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 – art. 344-bis c.p.p. – inapplicabilità.

In tema di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.), con riferimento ai reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 per i quali sia stata pronunciata sentenza di annullamento parziale con rinvio, il termine di durata massima del processo non decorre nel successivo giudizio di rinvio qualora l'affermazione di responsabilità abbia acquisito autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 624 c.p.p. Ciò in quanto l'istituto dell'improcedibilità, avendo natura sussidiaria rispetto alla prescrizione (il cui corso si arresta con la formazione del giudicato, anche parziale), non trova spazio di operatività in casi in cui la decisione conclusiva non ha più l'attitudine a scongiurare il maturare del termine prescrizionale, essendo la responsabilità già divenuta irrevocabile.

6) Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2026 (ud. 10 dicembre 2025), n. 2908

Estradizione processuale – Stato del Kuwait – convenzione di Palermo – regime di prova semplificato – gravi indizi di colpevolezza – trattamenti disumani e tortura – condizioni.

In tema di estradizione processuale, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (c.d. "Convenzione di Palermo") non è equiparabile a un trattato bilaterale di estradizione, rappresentando unicamente la base legale per considerare determinate condotte come reati estraibili. Pertanto, il regime di prova semplificato previsto dall'art. 16, comma 8 della Convenzione trova applicazione solo qualora il reato coinvolga un "gruppo criminale organizzato" (*quid pluris* rispetto al mero concorso di persone) e non può essere esteso a ipotesi di concorso ordinario nel riciclaggio. In assenza di un trattato, l'Autorità giudiziaria deve compiere una sommaria delibazione piena sulla gravità indiziaria ai sensi dell'art. 705, comma 1, c.p.p. È inoltre doveroso il confronto con i *report* delle organizzazioni internazionali che attestino il rischio sistematico di tortura o trattamenti inumani nello Stato richiedente, non potendo il giudice limitarsi alle generiche rassicurazioni diplomatiche.

7) Cass., Sez. VI, 3 febbraio 2026 (ud. 28 gennaio 2026), n. 4518

Parte civile – impugnazione ai soli effetti civili – proscioglimento per prescrizione – presunzione

di innocenza – art. 6 CEDU – regola del “più probabile che non”.

In tema di impugnazione della sola parte civile ai sensi dell’art. 576 c.p.p. contro una sentenza di proscioglimento, il giudice dell’impugnazione penale, pur in mancanza di un accertamento della responsabilità penale dell’imputato (ormai cristallizzato dall’assenza di ricorso del P.M.), deve decidere sulla domanda risarcitoria applicando i parametri propri della responsabilità civile. Tale accertamento, condotto secondo la regola probatoria del “più probabile che non” (e non dell’oltre ogni ragionevole dubbio), deve vertere esclusivamente sugli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la colpevolezza penale del prosciolto, garantendo così il rispetto del diritto alla presunzione di innocenza sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU.

8) Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2026 (ud. 30 ottobre 2025), n. 5166

Giustizia riparativa – invio al centro per la giustizia riparativa – diniego – impugnabilità – appello – ricorso per cassazione – interesse ad impugnare.

In tema di giustizia riparativa, il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta la richiesta di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa (art. 129-*bis* c.p.p.) ha natura giurisdizionale endoprocedimentale ed è impugnabile unitamente alla sentenza che conclude il relativo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. Tale impugnabilità è giustificata dal fatto che lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo sono destinati a produrre effetti favorevoli nel procedimento penale, quali l’estinzione del reato per remissione tacita della querela o la mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. Ai fini dell’ammissibilità del gravame, l’impugnante ha l’onere di allegare un interesse concreto e attuale, dimostrando la potenziale incidenza della partecipazione al programma sulla propria posizione processuale.

9) Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2026 (ud. 8 gennaio 2026), n. 5252

Impugnazioni – atto di appello – deposito telematico – modalità esclusiva – art. 111-*bis* c.p.p. – difensore – PEC – inammissibilità.

In tema di impugnazioni, l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-*bis* c.p.p. è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Tale sanzione opera a decorrere dalle date fissate dalla normativa regolamentare (D.M. n. 217/2023) per i singoli uffici giudiziari, senza che possa assumere rilievo il principio del raggiungimento dello scopo o l’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del giudice. La natura esclusiva del deposito telematico risponde a un obiettivo di sistema volto all’efficienza del processo, sicché il deposito in formato analogico o tramite posta elettronica certificata (PEC), al di fuori dei casi di malfunzionamento certificato del portale, configura uno scostamento insuperabile dal modello legale.

10) Cass., Sez. III, 11 febbraio 2026 (ud. 13 gennaio 2026), n. 5451

Sequestro preventivo – confisca – crediti prededucibili – chiusura del fallimento – curatore fallimentare – compenso – prevalenza del vincolo penale.

Il credito vantato dal curatore fallimentare per il compenso professionale, pur essendo qualificato come prededucibile nell’ambito della procedura concorsuale ai sensi della legge fallimentare, non conserva tale natura privilegiata nella distinta procedura di verifica dei crediti svolta dal giudice

penale a seguito di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria. Stante l'autonomia tra le procedure e l'assenza di un fenomeno di *consecutio procedurarum*, la chiusura del fallimento per coincidenza della massa attiva con i beni sequestrati (art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011) determina la cessazione della prededuzione, la quale ha natura meramente procedurale. Conseguentemente, il credito del curatore deve essere nuovamente accertato secondo le modalità previste dal Codice Antimafia per la tutela dei terzi (artt. 57 e 58 d.lgs. n. 159/2011).

11) Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2026 (ud. 19 novembre 2025), n. 5464

Indagini preliminari – registro indagati – iscrizione tardiva – riforma Cartabia – termini di durata – abuso del processo – inutilizzabilità – esclusione.

La tardiva annotazione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione, né comporta l'automatica applicazione dei termini di durata previsti dalla normativa previgente alla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Qualora l'iscrizione formale avvenga dopo l'entrata in vigore della riforma, trovano applicazione i nuovi e più ampi termini di durata delle indagini (un anno ex art. 405, comma 2, c.p.p.), atteso il principio *tempus regit actum*. Inoltre, l'iscrizione del nominativo rientra nella valutazione discrezionale del Pubblico Ministero e la sua eventuale tardività non configura un'ipotesi di abnormità funzionale o strutturale, essendo quest'ultima categoria riferibile ai soli atti di giurisdizione.

12) Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2026 (ud. 11 dicembre 2025), n. 6565

Impugnazioni – deposito telematico via PEC – indirizzo errato – inammissibilità – inoltro nei termini all'indirizzo corretto – “continuità digitale” – ammissibilità.

L'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non compreso nell'elenco previsto dal decreto DGSIA del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile ai sensi dell'art. 87-*bis*, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022. Tale invalidità è tuttavia evitata qualora l'impugnazione, inizialmente veicolata ad un indirizzo errato, sia stata inoltrata nei termini di legge, con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso alla casella dell'indirizzo corretto (sia per iniziativa dell'impugnante che per intervento correttivo della cancelleria), garantendo così la "continuità digitale" del percorso di deposito. Non è invece idonea a sanare l'inammissibilità la successiva consegna cartacea dell'atto presso l'ufficio competente.

13) Cass., Sez. V, 24 febbraio 2026 (ud. 10 febbraio 2026), n. 7360

Ricusazione – procedimento cautelare – interrogatorio preventivo – annullamento da parte del Tribunale del Riesame – incompatibilità del giudice – diversità di fase – esclusione.

Non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ricusazione nei confronti del giudice per le indagini preliminari che, dopo aver emesso un'ordinanza cautelare annullata dal Tribunale del Riesame per vizi formali (nella specie, omesso interrogatorio preventivo), proceda nuovamente a valutare la medesima istanza cautelare. L'istituto dell'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. richiede che l'attività pregiudicante sia svolta in una diversa fase del procedimento, condizione che non ricorre quando il giudice agisce all'interno del medesimo segmento cautelare. Parimenti, non è configurabile la ricusazione per indebita manifestazione del convincimento, poiché l'opinione del giudice non è espressa "indebitamente" quando costituisce il legittimo presupposto di una decisione incidentale per la quale la legge richiede una valutazione prognostica sul merito dell'accusa.

14) Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2026 (ud. 25 settembre 2025), n. 7983

Sequestro preventivo – riesame – legittimazione – indagato – interesse ad impugnare – diritto alla restituzione – esclusione.

In tema di misure cautelari reali, la persona sottoposta alle indagini è legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non sia titolare del diritto alla restituzione del bene, purché alleggi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti diretti della rimozione del vincolo sulla propria posizione giuridica. Tale interesse non può identificarsi nella mera pretesa illegittimità del provvedimento o nell'influenza dell'esito decisivo sul merito del procedimento principale (come la verifica di una condizione di procedibilità), ma deve collegarsi a situazioni soggettive tutelate dall'ordinamento, anche di natura obbligatoria o contrattuale, incise dall'apposizione del vincolo di indisponibilità.

15) Cass., Sez. VI, 4 marzo 2026 (ud. 28 gennaio 2026), n. 8551

Responsabilità civile dei magistrati – reato commesso nell'esercizio delle funzioni – legittimazione passiva – Ministro della Giustizia – art. 13 l. 117/1988.

In tema di responsabilità civile dei magistrati, qualora l'azione risarcitoria sia fondata su un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, la legittimazione passiva spetta al Ministro della Giustizia e non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, l'art. 13 della l. 13 aprile 1988, n. 117, nel disciplinare il danno derivante da reato, opera un rinvio alle norme ordinarie di diritto comune, derogando al microsistema di legittimazione esclusiva della Presidenza del Consiglio previsto dall'art. 4 per i soli illeciti civili (dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni). Ne consegue che lo Stato risponde civilmente quale responsabile civile ai sensi dell'art. 2049 c.c., in virtù del nesso di occasionalità necessaria tra la funzione esercitata e la condotta illecita.

6. Le novità legislative.

- **D.l. 24 febbraio 2026, n. 23**, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, in GU Serie Generale n. 54 del 24 febbraio 2026.

L'art. 11, comma 2, modifica l'articolo 380, comma 2, la lettera a-ter) c.p.p. come di seguito indicato: «delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo e terzo comma, del codice penale».

Il capo II recante “*Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle Forze di polizia*” dispone diverse modifiche al codice processuale. Più in particolare, l'art. 12, comma 1, modifica l'art. 335 c.p.p. e, dopo il comma 1-*bis*, inserisce il seguente: «1-*bis*.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-*bis*».

Il comma 2 innesta il nuovo «Art. 335-*quinquies* (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-*bis*.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. 2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di

archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni. 3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis. 4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».

L'art. 13 recante *“Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione”* prevede che «con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo.

L'art. 15 in tema di *“Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti”* dispone che all'art. 9 comma 1, della l. 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b-ter), sia inserita la seguente: «b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis, del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalità previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonché le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria».

L'art. 16, in tema di permessi penitenziari, modifica l'art. 30-bis o.p. nei seguenti termini:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

b) al terzo comma, dopo le parole «al pubblico ministero e all'interessato» sono inserite le parole «e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore».

All'articolo 16-*nonies* del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»;

b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».

Infine, il Capo IV rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale*” all'art. 28 dispone che all'articolo 32 della l. 26 luglio 1975, n. 354 sia inserito il seguente periodo: «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.». 2. All'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 32, ultimo periodo, della l. 26 luglio 1975, n. 354».

7. L'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa. Nota a Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2026, ud. 30 ottobre 2025, n. 5166.

Premessa: il caso concreto. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 settembre 2024, aveva confermato la condanna di primo grado emessa dal GUP presso il Tribunale di Civitavecchia nei confronti dell'imputato per delitto di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*

Avverso la sentenza d'appello la difesa dell'imputato aveva, allora, proposto ricorso per cassazione per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 125, comma 3, c.p.p., lamentando nello specifico come la Corte territoriale non si fosse espressa in merito alla richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma e la contestuale sospensione del processo, avanzata dal procuratore speciale dell'imputato ai sensi dell'art. 129-*bis c.p.p.*

La difesa aveva dedotto, inoltre, la sussistenza di un concreto interesse all'impugnazione: in caso di esito positivo del percorso, infatti, l'imputato avrebbe potuto beneficiare della remissione tacita della querela – con conseguente estinzione del reato – o, quantomeno, nutrire la ragionevole aspettativa di un trattamento sanzionatorio più mite.

Investita del ricorso, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, preso atto di un contrasto all'interno della giurisprudenza di legittimità, ha rimesso, allora, alle Sezioni Unite la soluzione della seguente questione di diritto: «*se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi*».

Giustizia riparativa e impugnabilità del diniego: gli orientamenti di legittimità a confronto.

Sul tema si sono potute individuare, all'interno della giurisprudenza di legittimità, tre distinti indirizzi esegetici.

Un primo orientamento, maggiormente restrittivo, negava l'impugnabilità dell'ordinanza di diniego di accesso alla giustizia riparativa, richiamando, a sostegno della propria tesi, il principio di tassatività dei mezzi di gravame *ex art. 568, comma 1, c.p.p.* Pertanto, il ricorso per cassazione, in assenza di un'espressa previsione legislativa, sarebbe risultato inammissibile per questa tipologia di provvedimenti.

Non sarebbe risultata, inoltre, applicabile la garanzia di cui all'art. 111, comma 7, Cost., ai sensi

del quale è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti che incidono sulla libertà personale; ciò in quanto tali ordinanze non avrebbero natura propriamente decisoria su diritti soggettivi, né produrrebbero effetti di giudicato.

Infine, tale orientamento qualifica l'atto di rigetto come provvedimento amministrativo preposto alla gestione di un servizio di assistenza relazionale, collocandosi, dunque, al di fuori del perimetro processuale penale.

Secondo una differente impostazione, invece, ben sarebbe stato possibile impugnare le ordinanze di rigetto emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento, congiuntamente alla sentenza, ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.p., a condizione che la richiesta fosse stata avanzata dall'imputato e attenesse a reati procedibili a querela rimettibile.

Tale tesi trovava fondamento nella previsione di cui all'art. 129-*bis*, comma 4, c.p.p., che riconosce al giudice la facoltà di sospendere il processo su istanza dell'imputato, limitatamente ai reati procedibili a querela rimettibile, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. In quest'ottica, un eventuale provvedimento di diniego avrebbe prodotto una «*influenza giuridicamente rilevante [...] sul contenuto della successiva decisione*»². Il rigetto della richiesta di accesso, infatti, secondo tale linea esegetica, avrebbe arrecato un concreto pregiudizio all'imputato, precludendogli sia la possibilità di sospensione del procedimento, sia l'estinzione del reato per remissione tacita della querela *ex art.* 152, comma 3, n. 2, c.p., derivante dall'eventuale esito positivo del percorso riparativo.

Diversamente, per i reati procedibili d'ufficio o a querela non rimettibile, il principio di tassatività sancito dall'art. 50, co. 3, c.p.p. osterebbe all'estensione analogica della previsione della sospensione del processo. In tali casi, il rigetto dell'istanza risulterebbe privo di un'influenza giuridicamente rilevante sulla decisione finale³.

Il terzo ed ultimo orientamento, invece, ammetteva un'impugnabilità generalizzata del provvedimento di rigetto, a prescindere dalla procedibilità del reato oggetto di accertamento⁴. Tale indirizzo trovava giustificazione nella natura endoprocedimentale della decisione, in quanto assunta dal giudice all'interno del procedimento penale stesso, previo contraddittorio tra le parti e con provvedimento motivato.

L'indirizzo da ultimo richiamato, inoltre, valorizzava l'idoneità del percorso riparativo – pur nella sua natura extraprocessuale – a produrre effetti sostanziali di assoluto rilievo all'interno del processo penale. L'eventuale esito positivo del programma, infatti, è in grado di riverberarsi, se non altro, sulla mitigazione del trattamento sanzionatorio, a prescindere dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento.

La tenuta sistematica di tale orientamento non appariva, peraltro, minata dall'art. 129-*bis*, comma 4, c.p.p. Il meccanismo sospensivo ivi previsto avrebbe dovuto essere inteso, infatti, esclusivamente come espressione del *favor* legislativo verso la potenziale estinzione del reato, e non come un elemento idoneo a negare la potenziale rilevanza processuale del percorso riparativo il quale, in caso di esito favorevole, è suscettibile di incidere in *bonam partem* sul trattamento sanzionatorio per ogni altra tipologia di illecito⁵.

La pronuncia delle Sezioni Unite: l'approdo all'impugnabilità generalizzata.

Le Sezioni Unite, in adesione al terzo orientamento, hanno riconosciuto l'impugnabilità – unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio – dell'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, a prescindere dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento.

² Cass., Sez. III, 7 giugno 2024, n. 33152.

³ Cass. n. 33152/2024 cit.

⁴ Cass., Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 131.

⁵ Cass. n. 131/2025 cit.

Tale decisione si fonda sia su un'interpretazione letterale dell'art. 129-bis c.p.p., sia su una lettura sistematica della disciplina sulla giustizia riparativa, introdotta dalla c.d. "riforma Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)⁶.

La Corte precisa, innanzitutto, che la giustizia riparativa si configura come un percorso complementare e parallelo rispetto alla giustizia penale tradizionale⁷. Essa, infatti, non ha come obiettivo l'accertamento della responsabilità penale, bensì la ricomposizione della frattura relazionale sorta tra l'autore dell'offesa, la vittima e la comunità di riferimento, nonché la riparazione dell'offesa derivante dal fatto illecito attraverso la partecipazione volontaria delle parti, supportate dall'ausilio di un mediatore imparziale (art. 42, d.lgs. n. 150/2022)⁸.

Talvolta, questo rapporto si declina in termini di vera e propria alternatività⁹: è il caso dei reati procedibili a querela soggetta a remissione, per i quali l'esito positivo del programma riparativo comporta l'estinzione del reato per remissione tacita della querela, ai sensi dell'art. 152, comma 3, n. 2, c.p. Infine, tale legame assume i contorni dell'estraneità nelle specifiche ipotesi disciplinate dall'art. 44, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 150/2022, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo.

La giustizia riparativa, di conseguenza, ad avviso delle Sezioni Unite, «*si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena*», senza, tuttavia, «*derogare alle garanzie del giusto processo quanto all'accertamento della responsabilità penale*»¹⁰.

Quanto al coordinamento tra questi due sistemi autonomi, si specifica come gli interessati possano accedere al programma riparativo in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 129-bis, comma 1, c.p.p., e anche a prescindere dall'esistenza di un procedimento penale, nelle ipotesi previste dall'art. 44, commi 2 e 3, d.lgs. n. 150/2022¹¹.

Dalla lettura congiunta delle disposizioni sopra citate, le Sezioni Unite ricavano che, una volta iniziato il procedimento penale e fino all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non possa prescindere dalla decisione di invio dell'autorità giudiziaria, che assume natura autorizzatoria¹². Infatti, pervenuta la richiesta di accesso, l'autorità giudiziaria dovrà valutare la compatibilità tra la partecipazione delle parti al programma riparativo e l'interesse pubblico sotteso al procedimento, verificando l'utilità del programma ai fini della risoluzione del conflitto determinato dal fatto illecito, nonché l'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti (art. 129-bis, comma 3, c.p.p.).

⁶ V. artt. 42-67.

⁷ Sul punto A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in www.sistemapenale.it, 14 novembre 2022, 5 e ss.

⁸ In argomento vd. G. MANNOZZI – R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Milano, 2022; S. D'AMATO, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in www.archiviopenale.it, 27 marzo 2018; G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in www.archiviopenale.it, 31 maggio 2022; M. BOUCHARD – F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 38 e ss.; G. PACIFICO, *La giustizia riparativa nel prima della Riforma Cartabia*, in G. Colaiovo (a cura di), *Gli snodi problematici della Riforma Cartabia con uno sguardo al futuro*, Bari, 2023, 238-239.

⁹ V'è chi sottolinea la necessità di configurare la giustizia riparativa come alternativa alla sanzione penale, e non al processo. Sul punto S. MOCCIA, *La mediazione come alternativa alla sanzione penale*, in AA.VV., *Mediazione, conflitti e società complesse. Atti del convegno internazionale*, Avellino, 2006, 47 e ss.

¹⁰ In argomento, vd. anche R. BARTOLI, *Giustizia vendicativa, giustizia riparativa, costituzionalismo*, in www.sistemapenale.it, 22 marzo 2023, 5. Sui rischi per i principi di presunzione d'innocenza e del diritto al silenzio, vedi O. MAZZA, *Il vero e il falso nella Riforma Cartabia*, in A. Gaito e Id. (a cura di), *Le riforme del processo penale. Problemi operativi da Cartabia a Nordio*, Milano, 2025, 4-6.

¹¹ Si prevede che l'accesso possa avvenire anche dopo l'esecuzione della pena o delle misure di sicurezza «*e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato*». Inoltre, nell'ambito dei delitti perseguibili a querela, «*ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta*».

¹² Vd. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022.

Mentre il programma di giustizia riparativa mantiene il suo carattere di attività extraprocessuale, la decisione preliminare di invio dell'autorità giudiziaria presenta natura endoprocedimentale, essendo effettuata all'interno del procedimento penale stesso. Conferma della natura giurisdizionale della decisione si trova, poi, anche nella disposizione di cui all'art. 129-bis, comma 3, c.p.p., che stabilisce come la decisione di invio debba essere dotata delle forme tipiche dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, essendo disposta previo contraddittorio tra le parti e corredata di motivazione.

Il corollario principale che deriva dalla natura giurisdizionale della decisione sull'accesso alla giustizia riparativa è la sua impugnabilità. La Corte suprema chiarisce, infatti, che, pur in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, il provvedimento con cui il giudice nega l'invio degli interessati al centro per la giustizia riparativa deve poter essere impugnato.

A sostegno di tale tesi, in primo luogo, viene richiamato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 129-bis, comma 3, c.p.p., che rende la decisione del giudice naturalmente e logicamente sindacabile. In secondo luogo, la suprema Corte evidenzia come precludere all'interessato la possibilità di contestare un rifiuto immotivato o arbitrario di accesso a un programma riparativo, suscettibile di produrre effetti positivi sul procedimento penale, risulterebbe del tutto irragionevole, nonché in netto contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e con gli stessi scopi perseguiti dalla giustizia riparativa.

L'impugnabilità dell'ordinanza – precisano le Sezioni Unite – è garantita a prescindere dal regime di procedibilità del reato. Viene così smentito il secondo indirizzo interpretativo, che limitava il ricorso in sede di legittimità alle sole fattispecie procedibili a querela rimettibile. La Corte sottolinea che il buon esito di un programma di giustizia riparativa genera sempre effetti sostanziali sul processo penale: non a caso, l'art. 58 del d.lgs. n. 150/2022 vincola il giudice a tenere conto dello svolgimento e del risultato del percorso.

La suprema Corte precisa, inoltre, che la scelta legislativa di circoscrivere la sospensione del giudizio ai soli reati procedibili a querela rimettibile obbedisce al principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In tali casi, infatti, l'inevitabile dilatazione dei tempi è ampiamente compensata dalla prospettiva di una ricomposizione stragiudiziale del conflitto; un esito che, determinando l'estinzione del reato, assicura una concreta deflazione del carico giudiziario e un notevole risparmio di risorse.

Per le restanti categorie di reati, di contro, il buon esito del programma non determina l'automatica estinzione dell'illecito; per tale ragione, il legislatore non ha contemplato un meccanismo di sospensione del giudizio. Ciononostante, la suprema Corte evidenzia come resti pur sempre percorribile la prassi del rinvio dell'udienza su istanza dell'imputato, che consente di attendere la conclusione del percorso riparativo, offrendo così al giudice la possibilità di valorizzarne in concreto i risultati in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio.

Infine, la previsione di un'impugnabilità generalizzata si fonda sulla necessità di garantire che al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse (art. 43, comma 3, d.lgs. n. 150/2022), corrisponda la possibilità di un ricorso effettivo in caso di violazione di tale diritto. Un simile strumento di tutela, infatti, non potrebbe mai considerarsi realmente effettivo se fosse limitato solo a specifiche categorie di reati.

Le Sezioni Unite specificano poi come l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio a un centro per la giustizia riparativa possa essere impugnata insieme alla sentenza che definisce il grado di giudizio di merito in cui la richiesta è stata formulata, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., o con l'appello o con il ricorso per cassazione.

Evidenziano, infatti, come il ricorso per cassazione, da solo, sarebbe insufficiente a garantire una tutela completa, potendo essere utilizzato unicamente per denunciare le violazioni di legge e i vizi di motivazione. L'interessato, in tal modo, si vedrebbe preclusa la possibilità di contestare in modo completo le scelte di merito compiute dal giudice nell'ambito della sua valutazione discrezionale in

ordine all'ammissibilità della richiesta. Valutazione che, ai sensi dell'art. 129-bis, comma 3, c.p.p., deve essere effettuata sulla base dell'utilità del programma alla risoluzione del conflitto derivante dal fatto di reato e dell'assenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'acquisizione della prova derivante dallo svolgimento del programma¹³.

Sotto il profilo strettamente processuale, le Sezioni Unite precisano che il decreto di rigetto del pubblico ministero è inoppugnabile, poiché la medesima richiesta può essere reiterata dinanzi al giudice nelle fasi successive del procedimento. Al contrario, l'ordinanza reiettiva giudiziale risulta pienamente impugnabile, sebbene in via differita: ai sensi dell'art. 586 c.p.p., essa deve essere contestata unitamente alla pronuncia che conclude il grado di giudizio in cui la richiesta è stata presentata. Di conseguenza, il diniego di accesso al programma riparativo sarà sindacabile attraverso l'atto di appello o il ricorso per cassazione, mutuando lo strumento di gravame tipico della sentenza a cui si accompagna.

Per poter attivare tali mezzi di gravame, in ogni caso, è indispensabile vantare un interesse attuale e concreto a rimuovere lo svantaggio processuale causato dal rifiuto del giudice, ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p. Non sarà sufficiente, pertanto, un semplice richiamo all'istituto della giustizia riparativa: chi impugna deve dimostrare concretamente in che modo la partecipazione al programma potrebbe incidere, anche solo a livello potenziale, sulla procedibilità del reato o sul trattamento sanzionatorio, pena la dichiarazione di inammissibilità¹⁴.

In forza del principio di diritto sopra enunciato, che sancisce l'impugnabilità generalizzata delle ordinanze di diniego, la suprema Corte accoglie il ricorso dell'imputato: essa rileva, infatti, come il provvedimento di rigetto dell'istanza fosse viziato da un'assoluta carenza motivazionale, in violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, dispone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a questa specifica decisione, con rinvio per un nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Conclusioni: il favor delle Sezioni Unite per l'istituto della giustizia riparativa.

La suprema Corte, tramite la pronuncia in rassegna, valorizza profondamente l'istituto della giustizia riparativa. In perfetta aderenza al principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma 3, Cost., questo istituto mira a responsabilizzare l'autore dell'offesa e a ricomporre il conflitto con la vittima, nonché a favorire la pacificazione sociale¹⁵.

La giustizia riparativa si configura, dunque, come un percorso autonomo e parallelo al processo penale, capace di rappresentare un autentico valore aggiunto. Esso può, infatti, avere successo laddove la sola pena carceraria rischia di fallire, riducendo il pericolo di recidiva e promuovendo la risocializzazione dell'autore dell'offesa, senza tuttavia intaccare le garanzie del giusto processo in ordine all'accertamento della responsabilità penale¹⁶. Ciò risulta possibile in quanto la giustizia riparativa, a differenza del diritto penale classico e prettamente punitivo, non mira a stigmatizzare l'individuo, bensì a focalizzarsi sul disvalore della condotta illecita, scommettendo sulla persona e sulle sue intrinseche capacità di recupero¹⁷.

¹³ Nello specifico, il programma sarà utile quando è presumibile che il conflitto possa essere risolto e che dalla responsabilizzazione del reo possano derivare esiti riparativi (art. 56). Invece, al fine di accertare l'insussistenza di un pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa, il giudice dovrà verificare che i partecipanti non siano esposti a un rischio per la propria incolumità o che non vi sia fondato timore di compromissione, da parte dell'imputato, della genuinità della prova.

¹⁴ Vd. Cass., Sez. III, 26 febbraio 2025, n. 24149.

¹⁵ G. MASTROPASQUA, *Giustizia riparativa: prime decisioni giurisprudenziali*, in www.dirittogiustiziacostituzione.it, 18 giugno 2025, *passim*.

¹⁶ G.L. GATTA – M. GIALUZ, *Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo*, in www.sistemapenale.it, 13 febbraio 2026; M. PASSIONE, *Programmi ed esiti di giustizia riparativa: disciplina giuridica*, in www.sistemapenale.it, 24 novembre 2023.

¹⁷ G. MASTROPASQUA, *Giustizia riparativa: prime decisioni giurisprudenziali*, op. cit.

L'impostazione ermeneutica adottata dalle Sezioni Unite consolida tale istituto, riconoscendo l'esistenza di un vero e proprio «*diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa*»¹⁸, al quale «*deve corrispondere la garanzia di un ricorso effettivo per farne valere l'eventuale violazione*». Pertanto, l'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto viene riconosciuta a prescindere dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento e potrà essere proposta tramite appello o ricorso per cassazione, a seconda del mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che definisce il relativo grado di giudizio. Ciò al fine di garantire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, scongiurando il rischio che un diniego arbitrario o immotivato da parte del giudice precluda definitivamente all'imputato la possibilità di fruire dei significativi vantaggi sostanziali connessi al buon esito del percorso riparativo.

Questo regime di garanzia si spiega alla luce dei potenziali effetti positivi prodotti all'interno del processo penale, quali l'estinzione del reato per remissione tacita della querela, nel caso di reati perseguibili a querela suscettibile di remissione, oppure in una più mite determinazione del trattamento sanzionatorio, nell'ipotesi di reati procedibili d'ufficio o a querela non rimettibile. La Corte, tuttavia, precisa che la produzione di questi effetti in *bonam partem* non è affatto assicurata: anche nell'ipotesi in cui la richiesta di accesso venga accolta, il percorso sconta un ineliminabile margine di aleatorietà. Non vi è, infatti, alcuna garanzia che il programma venga effettivamente avviato, che si concluda positivamente o che si svolga in tempi compatibili con le scadenze del processo, dal momento che i mediatori godono di piena autonomia nelle tempistiche di attuazione.

Un ulteriore snodo cruciale della pronuncia risiede nella netta distinzione tra l'istituto e il provvedimento che lo innesca: mentre il programma di giustizia riparativa viene qualificato come un programma di natura extraprocessuale, che non incide in alcun modo sull'accertamento della responsabilità penale, il provvedimento con cui il giudice autorizza o nega l'accesso è qualificato quale atto endoprocedimentale. Esso richiede una duplice valutazione da parte dell'autorità giudiziaria: in ordine all'utilità del programma, nonché all'assenza di pericoli per l'accertamento dei fatti o l'incolumità delle parti. Proprio in virtù di questa natura giurisdizionale, la decisione deve essere rigorosamente motivata e risulta, di conseguenza, pienamente sindacabile, anche in appello.

In conclusione, la sentenza consolida l'istituto introdotto dalla riforma Cartabia, impedendo che venga ridotto a mero "ornamento" del sistema penale e consacrandolo come un pilastro complementare e un reale valore aggiunto rispetto alla giustizia penale tradizionale. Affermato il principio di diritto che riconosce un'impugnabilità generalizzata del diniego, a prescindere dal regime di procedibilità del reato contestato, i giudici di merito sono dunque tenuti a giustificare il rigetto sulla base di "rigidi" parametri normativi, ovvero l'assenza di utilità del programma o l'effettiva presenza di un pericolo per l'accertamento dei fatti o l'incolumità delle parti.

¹⁸ Così A.M. DI LEVERANO, *La coniugazione tra giustizia riparativa e processo penale alla luce della Riforma Cartabia*, in A. GAITO (a cura di), *Il giusto processo penale dopo la Riforma Cartabia*, Pisa, 2023, 343-344.